



RIC. N.	██████████	C.P.
DECR. N.	_____	
CRON. N.	_____	
REP. N.	_____	

Tribunale di Monza
Sezione III civile - Fallimentare

riunito nella camera di consiglio del giorno **9 gennaio 2013** nelle persone di

dott.ssa Alida PALUCHOWSKI	Presidente
dott. Mirko BURATTI	Giudice relatore
dott.ssa Cinzia FALLO	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento per la risoluzione del concordato preventivo, ai sensi degli artt. 186, 137 ed art. 26 L.F., dell'impresa:

██████████ con sede legale in ██████████ via ██████████ (C.F. ██████████),
in persona del presidente del C.d.A. ██████████, difesa dagli avv.ti ██████████ del Foro di
██████████, e ██████████ del Foro di ██████████, nel domicilio eletto in ██████████,
██████████, presso lo studio dell'avv. ██████████

promosso da

██████████, difesa dall'██████████, via ██████████
██████████ difeso dagli avv.ti ██████████ e ██████████, nel domicilio eletto in
██████████

con l'intervento del

██████████, sede, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott. ██████████
██████████

Il Tribunale

esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;
rilevato in fatto che:

Con ricorso depositato, in data 26 ottobre 2012, l'Agenzia delle Entrate ha evidenziato che la Società
proponente non ha rispettato le condizioni previste nel piano concordatario omologato di soddisfacimento del
credito erariale dell'importo di € 6.237.310 in 60 rate mensili, avendo interrotto i pagamenti delle rate a
partire dal mese di febbraio 2012, dopo il versamento dell'importo di € 1.443.185,62.

Con successivo ricorso depositato in data 28 novembre 2012, anche ██████████ ha riferito che il proprio
credito privilegiato, ammontante a complessivi € 49.595,04, è stato parzialmente estinto con pagamenti
rateali che si sono interrotti il 5 marzo 2012, cosicché l'importo residuo ancora dovuto ammonta a €
20.836,80.

Con decreto in data 6 novembre 2012, il Tribunale ha dichiarato aperto il procedimento per la risoluzione del
concordato preventivo della suddetta società ed ha fissato l'udienza camerale per la comparizione delle parti
ai fini della decisione in ordine alla risoluzione del concordato ed alla dichiarazione di fallimento per il giorno
9 gennaio 2013, disponendo che il provvedimento venisse comunicato alla società debitrice, al Liquidatore,
ai Commissari ed al Pubblico Ministero.

All'udienza al 9 gennaio 2013, ██████████ ha depositato domanda di ammissione alla procedura di
concordato preventivo con riserva, ai sensi dell'art. 161, 6° comma, L.F..
Il Pubblico Ministero si è rimesso alla decisione del Tribunale.

IN DIRITTO

I profili segnalati dall'Agenzia delle Entrate e da [redacted] sono idonei a configurare i presupposti per la risoluzione per inadempimento del concordato preventivo, secondo quanto previsto dall'art. 186 L.F..

Si deve ritenere sussistente la legittimazione attiva dei due suddetti ricorrenti a proporre l'istanza per la risoluzione del concordato, posto che a norma dell'articolo 186 citato la risoluzione del concordato per inadempimento può essere chiesta da ciascuno dei creditori.

Deve, inoltre, ritenersi sussistente la condizione di procedibilità di cui all'articolo 186, terzo comma, L.F. posto che il concordato era ancora in corso di adempimento.

Ciò premesso, va osservato che l'articolo 186 L.F. prevede che il concordato può essere risolto quando l'inadempimento non abbia scarsa importanza.

Nella fattispecie, come si ricava dalla relazione dei Commissari, la società in concordato risulta non aver effettuato pagamenti per oltre 1 milione di euro nel solo periodo da febbraio a giugno 2012.

Del resto, la stessa società [redacted] aveva già evidenziato, con la domanda di risoluzione presentata in proprio in data 3 agosto 2012 (dichiarata, tuttavia, inammissibile con provvedimento del 7 agosto 2012 per carenza di legittimazione), di non trovarsi nelle condizioni di rispettare le previsioni del piano industriale basato sulla prosecuzione dell'attività aziendale ed imperniato in gran parte su una ristrutturazione complessiva del gruppo, con concentrazione sul *core business* (promozione e vendita di spazi commerciali nel settore delle vendite immobiliari e del mercato dell'auto) e dismissione delle altre attività non strategiche.

In particolare, la società in concordato aveva precisato di aver effettuato fino a gennaio 2012 i fatturati in esecuzione del piano per complessivi € 3.760.000, oltre alle spese di procedura: tuttavia, il fatturato non aveva raggiunto i livelli ipotizzati e non era stato possibile dismettere nei tempi previsti alcuni assets immobiliari.

[redacted] riteneva, comunque, di poter proseguire l'attività, proponendo ai creditori "un nuovo piano industriale per il periodo 2012-2022".

Dunque, il valore delle attività patrimoniali ricavabili con il piano industriale omologato risultano assolutamente insufficienti a soddisfare anche la sola massa creditoria privilegiata.

A fronte di tale risultato decisamente negativo è di tutta evidenza che non solo non può essere assicurato il soddisfacimento dei creditori nelle misure proposte nel piano concordatario, ma neppure una soddisfazione sia pur minima, ma non irrisoria, del ceto chirografario.

La proposta concordataria, come sopra richiamata, prevedeva il pagamento integrale delle spese di giustizia e dei creditori privilegiati, nonché il soddisfacimento dei creditori chirografari in misura compresa tra il 3% ed il 40% in modo dilazionato secondo il piano industriale proposto.

La suddetta previsione aveva valore vincolante per le parti dal momento che su di essa i creditori avevano espresso il loro voto, accettando in tal modo l'impegno assunto dalla società debitrice ad effettuare il pagamento in loro favore nei termini percentuali promessi.

Sussistono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 186 L.F. per la pronuncia di risoluzione del concordato preventivo di [redacted]

All'udienza, la società debitrice ha proposto ricorso contenente la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva, ai sensi della nuova disposizione di cui all'art. 161, 6° comma, L.F. ed il Pubblico Ministero si è rimesso alla decisione del Tribunale.


P.Q.M.

applicati gli artt. 186 e 137 L.F.;


- 1) dichiara risolto per inadempimento della società debitrice il concordato preventivo dell'impresa [redacted]
- 2) stabilisce che del presente decreto sia data comunicazione, a cura della Cancelleria, alle parti ed all'ufficio del registro delle imprese per l'annotazione.

Monza, 9 gennaio 2013.


Il Cancelliere



Il Giudice estensore
dott. Mirko Buratti



Il Presidente
dott.ssa Alida Paluchowski



Il Cancelliere

Depositato in Cancelleria oggi

